



ISTITUZIONE GIANBECCHINA
COMUNE DI GANGI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

DI PREVISIONE 2025-2027

(ai sensi d. lgs. 118/2011)

PREMESSA

1. STRUTTURA DEL BILANCIO
2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
3. RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PREMESSA

L'art. 174 del TUEL stabilisce che l'organo esecutivo è tenuto a predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale da presentare successivamente all'organo consiliare per la relativa deliberazione unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione.

L'Istituzione deve, conseguentemente e necessariamente, adeguarsi alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a quelle del DPCM 28.12.2011, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto con esse compatibili.

L'Istituzione Gianbecchina è tenuta quindi ad approvare i nuovi bilanci previsti dall'articolo 9 del DPCM sopra citato che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. L'Istituzione pertanto approva gli schemi di bilancio di previsione finanziaria annuale e pluriennale, composti dal preventivo annuale di competenza e di cassa per il corrente anno e dal preventivo di competenza per i successivi anni.

E' tenuta inoltre ad affiancare, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'Istituzione (il DUP), attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definisce la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'Istituzione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale sono allegati:

- a) il documento unico di programmazione;
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale
- d) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione;
- e) la relazione del collegio dei revisori dei conti,

Oltre allo schema di bilancio, deve essere approvato ed allegato il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Istituzione, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Esso si compone di due sezioni, una strategica e una operativa.

1. STRUTTURA DEL BILANCIO 2025-2027 AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011

Il bilancio di previsione dell'Istituzione Gianbecchina espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'Istituzione, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in titoli e tipologie, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

Le previsioni di competenza finanziaria rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

2. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, inteso come media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata.

L'Istituzione, analizzando la tipologia delle entrate, trattandosi di entrate da trasferimenti di somme da altre amministrazioni, non deve costituire fondi di crediti di dubbia esigibilità.

3. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Per il corrente esercizio non è stato costituito alcun fondo pluriennale poiché non vi sono obbligazioni esigibili in esercizi successivi.

4. RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Al bilancio di previsione annualità 2025, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

Considerato che il presente bilancio è approvato dopo l'approvazione del rendiconto di gestione 2024, l'avanzo/disavanzo di amministrazione è certo ed è quantificato un avanzo di € **3.032,90**

Con il Dlgs. n. 126/14 variano le modalità di calcolo del risultato di amministrazione.

Tale risultato infatti, pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, deve essere conteggiata al netto del "Fondo pluriennale vincolato" determinato in spesa del conto del bilancio.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Come detto nel capitolo 2 e 3 l'Istituzione non deve costituire fondi di crediti di dubbia esigibilità o fondo pluriennale poiché ad oggi non vi sono obbligazioni esigibili in esercizi successivi e pertanto non ha l'esigenza di prevedere quote del risultato di amministrazione da utilizzare a tale scopi.

Il Direttore dell'Istituzione

(Patti Tanina)

Patti Tanina

IL PRESIDENTE

(Migliazzo Rosina)

Migliazzo Rosina